

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2456 del 02/08/2019

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2601 del 31/07/2019

OGGETTO: presa d'atto del conferimento di ramo d'azienda e di autorizzazione al subentro della società Auto - Bar srl alla società Gestione Distribuzione Lazio, aggiudicataria del Lotto n. 3 gara relativa ai distributori automatici

OGGETTO: presa d'atto del conferimento di ramo d'azienda e di autorizzazione al subentro della società Auto- Bar srl alla società Gestione Distribuzione Lazio, aggiudicataria del lotto n. 3 nella procedura di gara relativa all'affidamento dei distributori automatici per la sede di Cassino.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto “*Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu*” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di DiSCo a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto il Decreto del DG n. 4 del 28 giugno 2019 avente per oggetto “*Nomina del Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale ed affidamento ad interim Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla Dott.ssa Claudia Zampetti;*

visto il Decreto del DG n. 3 del 27 giugno 2019 avente per oggetto :”*Conferimento incarico di dirigente ad Interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti;*

Visto il Decreto n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto” *Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione alla conoscenza – DiSCo in attuazione alla Legge regionale n. 6 /2018”;*

Vista la Determina Direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l’incarico della posizione organizzativa Servizio 3.1 Gare e Contratti dell’Area 3 Provveditorato e patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020;

Richiamata la Determina Direttoriale n. 1736 del 04/06/2019, cui si rinvia per relationem, con la quale, fra l'altro, è stato aggiudicato il servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti relativamente al lotto n. 3, relativo alla sede decentrata di Cassino, alla società;

preso atto che con comunicazione n. prot. 31487/19 del 05/06/2019, l'Amministrazione ha provveduto a comunicare alla società Gestione Distribuzione Lazio l'avvenuta aggiudicazione relativamente al lotto n. 3, invitando la stessa a produrre la documentazione necessaria al fine di addivenire alla stipula del contratto;

vista la nota trasmessa via pec dalla società Gestione Distribuzione Lazio in data 19/06/2019, relativamente al conferimento di ramo d'azienda in favore della società Auto – Bar srl, perfezionato in data 18/04/2019 con atto Repertorio n. 54573 e Raccolta n. 304 a rogito del Notaio Andrea Letizia, con studio in Bergamo, atto debitamente acquisito agli atti;

Considerato che il conferimento societario suddetto è intervenuto prima della stipula del contratto;

verificato che nel D.Lgs. 50/2016 non si rinviene espressamente una norma riguardante la possibilità di subentro dell'aggiudicatario nella fase precedente alla stipula del contratto;

considerato che la derogabilità del principio dell'immodificabilità soggettiva dell'offerta, è stato oggetto della delibera DELIBERA ANAC N. 244 del 8 Marzo 2017 che, seppur non vincolante, indica i principi e le modalità da seguire in **corso di gara** a fronte di vicende soggettive che riguardano l'operatore economico, ivi compreso il conferimento d'azienda a cui di seguito si rinvia pedissequamente:

*“Nel caso di specie, tuttavia, la questione oggetto dell'istanza è riferita, in particolare, alla cessione di ramo d'azienda da parte della mandataria del costituendo RTI aggiudicatario, fattispecie per la quale **il previgente d.lgs. 163/2006 contemplava espressamente, all'art. 51, la possibilità di subentro del soggetto risultante da vicende societarie quali la cessione d'azienda o di un suo ramo, trasformazioni, fusioni o scissioni, previo accertamento dei requisiti richiesti.** Come evidenziato dalla giurisprudenza, tale norma rispondeva all'esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbiano partecipato (C.d.S., V, 6 marzo 2013, n. 1370), e tale previsione valeva tanto per le imprese singole quanto per quelle in associazione con altre (Consiglio di Stato sez. V 3/8/2015 n. 3819).*

*La S.A. osserva che tale disposizione **non è stata riprodotta nel nuovo codice**, e pertanto non ritiene di poter legittimare il subentro del cessionario in luogo della mandataria cedente. In proposito si osserva tuttavia che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016, relativo alle modifiche dei contratti, prevede espressamente alcune ipotesi di **variante soggettiva**, in particolare nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice (art. 106, co. 1 lett. d) punto 2). Come osservato dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. V 23 novembre 2016, n. 4918), «nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso agevolare la continuazione dell'esecuzione dei contratti pubblici già stipulati».*

*La giurisprudenza, con particolare riferimento alle suddette vicende societarie nel regime normativo della legge n. 109/1994, aveva avuto modo di affermare che **nell'ordinamento interno «sono state previste - sia pure con riferimento alla fase esecutiva del contratto, ritenute però estensibili anche alla fase***

dell'aggiudicazione dell'appalto - alcune ipotesi (cessione di azienda e trasformazione, fusione e scissione di società) in cui è consentita la successione nel rapporto negoziale con l'amministrazione appaltante [...] Si può, pertanto, ritenere acquisito nella giurisprudenza vigente l'ulteriore principio della **derogabilità di quello precedentemente richiamato dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante»** (Cons. Stato sez. VI 6 aprile 2006, n. 1873). **Alla luce dei principi sopra esposti, appare ammissibile il subentro di altro soggetto nella posizione di mandatario del RTI aggiudicatario in caso di cessione di azienda, sempre che la cessione sia comunicata alla stazione appaltante ed essa non sia finalizzata a eludere l'applicazione del codice. La S.A. dovrà pertanto verificare l'idoneità del cessionario, e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l'intera durata del contratto. Dovrà inoltre verificare i requisiti di carattere generale delle cedenti, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del codice”;**

richiamata altresì la delibera ANAC n. 422 del 02/05/2018, nella quale la medesima Autorità ribadisce, sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza, del tutto ammissibile la possibilità del subentro all'originario aggiudicatario di un altro soggetto nella posizione di contraente in caso di trasformazione della società, sempre che gli atti di trasformazione societaria, sulla cui base avviene il subentro, siano comunicati all'Amministrazione e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante;

considerato che le succitate delibere dell'ANAC, colmando il vuoto legislativo creatosi dalla mancata riproduzione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 nel nuovo codice, legittimano il presente atto di subentro;

richiamato altresì il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, richiesto dall'Amministrazione per un caso simile ed acquisito agli atti con prot. n. 161108 del 20/03/2019, nel quale si sostiene espressamente che: “ *Si può, pertanto, ritenere acquisito nella giurisprudenza vigente l'ulteriore principio della derogabilità di quello precedentemente richiamato dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione d'azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante* (Cons. Stato sez. VI 6 aprile 2006, n. 1873).

Tali principi sono stati recentemente condivisi anche dall'ANAC che ha adottato la delibera del 15 marzo 2017, n. 244 che, seppur non vincolante, indica i principi e le modalità da seguire in corso di gara a fronte di vicende soggettive che riguardano l'operator economico, ivi compreso l'affitto d'azienda”;

considerato che, nel modo sopra prospettato, si salvaguarda la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune, senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbiano partecipato (C.d.S., V, 6 marzo 2013, n. 1370), e tale previsione valeva tanto per le imprese singole quanto per quelle in associazione con altre (cfr. Consiglio di Stato sez. V 3/8/2015 n. 3819);

preso atto dell'orientamento giurisprudenziale che, in via analogica, prevede espressamente che: *“Infatti, tutta la fase della gara, dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione definitiva, ha natura prettamente amministrativa ed è caratterizzata, in modo pressoché esclusivo, dall'esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, pur potendosi ammettere, a determinate condizioni, l'applicabilità dei principi civilistici di buona fede e correttezza come precisato recentemente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia 04/05/2018, n. 5.*

A seguito dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva, invece, da un lato, il potere autoritativo della P.A. viene compresso e limitato alla sola possibilità di adottare provvedimenti in autotutela e, dall'altro lato, si instaura una fase precontrattuale in senso stretto che, a fronte dell'affidamento creato nei confronti dell'aggiudicatario dal provvedimento di aggiudicazione, impone alle parti di tenere comportamenti anche di cooperazione in modo da poter pervenire utilmente alla stipula del contratto.

Sul punto, si richiama l'insegnamento secondo il quale <<La buona fede impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, sono idonei a preservare gli interessi dell'altra parte>>; la buona fede deve essere intesa in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (così, Cass., sez. I, 09/02/2007, n. 2878).

Più precisamente, nel corso della fase di gara, le ipotesi di cui all'art. 80, sono di diretta, stretta e cogente applicazione perché deve essere garantito non solo l'interesse della P.A. ad individuare un affidabile contraente, ma ancor prima, va tutelata la par condicio tra le imprese partecipanti non potendosi in questo frangente consentire un apporto collaborativo da parte della P.A. se non nei casi, che qui non rilevano, di soccorso istruttorio.

Una volta scelta in modo corretto la controparte, però, qualora, cioè, le fattispecie “escludenti” sorgano successivamente all'aggiudicazione, non viene più in gioco la tutela della par condicio tra le imprese, ma solo l'interesse della Pubblica Amministrazione a stipulare il contratto con un soggetto affidabile e credibile, avendo riguardo all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto medesimo” (Si veda in tal senso in giurisprudenza TAR Valle d'Aosta 13 luglio 2018, n. 36);

atteso che la società Gestione Distribuzione Lazio ha trasmesso mediante pec in data 19 giugno 2019, l'atto di conferimento del ramo di azienda alla società Auto- Bar srl;

atteso che l'Amministrazione ha provveduto, nei confronti della società subentrante richiedere il Durc mediante la piattaforma on line (N. Prot. INPS_16287978), verificandone la regolarità;

atteso che si è provveduto a verifica della regolarità fiscale mediante interpello della piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Entrate in data 29/07/2019;

valutato positivamente il DGUE inviato dalla società Auto- Bar srl mediante pec del 31 luglio 2019;

preso atto che al fine di consentire il subentro, la Stazione appaltante, ha valutato positivamente i requisiti generali della società Auto- Bar srl, mentre per i requisiti speciali si rinvia agli orientamenti giurisprudenziali sotto indicati:

TAR Salerno, 25.01.2016 n. 254

- *“secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3819 del 3 agosto 2015), “l'affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l'affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito (cfr., ad es., C.d.S., Ad.Pl., nn. 10 e 21 del 4 maggio e 7 giugno 2012: «il cessionario ... si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche»; Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306: l'atto di*

cessione di azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente; Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550: «sono certamente riconducibili al patrimonio di una società o di un imprenditore cessionari prima della partecipazione alla gara di un ramo d'azienda i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacché essi devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo ceduto») (cfr. anche, in senso analogo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 1026 dell'11 febbraio 2015: “in caso di cessione del ramo d'azienda l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti: ed invero la ragione delle operazioni di fusione, incorporazione, cessione o affitto di ramo d'azienda consiste tra l'altro proprio nella possibilità, per la società acquirente/affittuaria, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Con l'affitto di azienda si realizza, in sostanza, una situazione assolutamente analoga a quella della cessione di azienda, salvo per il fatto che, nel primo caso, gli effetti del contratto hanno natura transitoria e vi è un obbligo di restituzione del complesso aziendale mentre nel secondo, invece, gli effetti hanno natura permanente. Ed infatti, anche nel contratto di affitto di azienda non soltanto l'affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d'opera e personale facenti capo all'azienda affittata ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la "reversibilità" degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d'azienda, con l'obbligo di restituzione del complesso aziendale”);

T.A.R. Toscana Firenze 12/06/2017, n. 797

“L'affitto d'azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l'affittuario (cessionario) in condizione di potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale”.

- PARERE ANAC n. 62 del 25/03/2010

“Consegue dall'esposto ordine di considerazioni che, nel caso di specie, l'esistenza dei requisiti previsti per l'ammissione alla gara era stata accertata nei riguardi dell'impresa cedente e, quindi, non poteva essere disconosciuta dalla stazione appaltante nei riguardi dell'impresa cessionaria subentrante, in osservanza dell'evidente principio della necessaria continuità e/o permanenza del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ad una procedura concorsuale”.

preso atto, altresì, del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sopra richiamato, a cui si rinvia per *relationem*, che prevede espressamente che: *“In base ai principi che regolano il contratto d'affitto d'azienda (artt. 2558 e 2560 del codice civile relativi alla cessione ma applicabili per costante giurisprudenza anche all'affitto cfr. Cass. civ. Sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23581, 16 giugno 2004, n. 11318; Sez. III, 7 novembre 2003, n. 16724) l'affittuario subentra nei rapporti attivi e passivi dell'impresa concedente.*

Con particolare riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, tale interpretazione è stata già affermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto, con riferimento alla cessione d'azienda, che “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commodum, ibi incommodum: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente ” (Adunanza plenaria n. IO del 4 maggio 2012).

In particolare, con riferimento al contratto di affitto di azienda, è stato affermato che “non soltanto l'affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d'opera e personale facenti capo all'azienda affittata ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la reversibilità degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d'azienda, con l'obbligo di restituzione del complesso aziendale (Consiglio di Stato sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470.

Inoltre la continuità imprenditoriale tra l'affittuario e l'affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell'azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto”;

dato atto che dai dagli ulteriori controlli, la società Auto – Bar srl possiede i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

ritenuto opportuno, dunque, sulla scorta dei pareri dell'Anac, della giurisprudenza richiamata e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sopra citato, nonché delle verifiche effettuate dall'Amministrazione, procedere alla sottoscrizione del contratto con la società conferitaria;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto “ Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio ed alla promozione della conoscenza – DiSCo : Adozione variazione n. 1”;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto : ““ Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio ed alla promozione della conoscenza – DiSCo : Adozione variazione n. 2”;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 2019, avente ad oggetto : ““ Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio ed alla promozione della conoscenza – DiSCo : Adozione variazione n. 3”;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, concernente: “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019- 2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”

DETERMINA

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto del conferimento d'azienda effettuato e di autorizzare il subentro alla società Gestione Distribuzione Lazio, aggiudicataria del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti relativamente al lotto n. 3 , relativo alla sede decentrata di Cassino, in favore della nuova società Auto Bar srl, avente sede legale in Seriate (BG), in via dell'Artigianato

n.25 – C.F.= 04153990165, conferimento intervenuto prima della stipula del contratto d'appalto, come comunicato dalla GDL con nota trasmessa via pec in data 19/06/2019;

3. di dare atto che la modifica in parola non comporta l'attivazione di una nuova procedura di affidamento ma, sulla scorta dei pronunciamenti ANAC relativi a casi simili, della giurisprudenza e del parere dell'Avvocatura dello Stato;
4. di dare atto altresì che il nuovo operatore economico Auto – Bar srl soddisfa i criteri di selezione relativi ai requisiti generali e speciali;
5. di dare atto, per quanto sopra richiamato, che il contratto relativo al lotto n. 3 sarà sottoscritto dalla società Auto Bar srl;
6. di procedere, per quanto sopra, alla rettifica della Determinazione di aggiudicazione n. 1736 del 04/06/2019, relativamente al punto n. 3 del dispositivo, nello specifico nella parte in cui si indica la società Gestione Distributori Lazio come aggiudicataria del lotto n. 3 e sostituendo il predetto nominativo con la società Auto Bar srl, avente sede legale in Seriate (BG), in via dell'Artigianato n.25 – C.F.= 04153990165;
7. di dare atto che la predetta società Auto Bar, in virtù dell'atto di conferimento e del subentro, sarà effettivamente tenuta ad effettuare i versamenti relativi ai canoni dei distributori e che i seguenti accertamenti, già presi a nome della società Gestione Distribuzione Lazio, dovranno essere imputati al nuovo operatore economico Auto Bar srl:

annualità	n. accertamento	capitolo
2019	515	15011
2020	516	15011
2021	517	15011

8. Di prevedere che gli accertamenti per le successive annualità (2022-2023-2024-2025), già previsti in capo alla società Gestione Distribuzione Lazio, saranno imputati alla società conferitaria Auto Bar srl;

9. Di prevedere che il seguente accertamento, relative al rimborso delle spese di pubblicazione, già preso a favore della società Gestione Distribuzione Lazio, dovrà essere imputato al nuovo operatore economico Auto Bar srl:

annualità	n. accertamento	capitolo
2019	520	15015

10. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **31/07/2019**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **31/07/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **02/08/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal

dirigente dell'Area AREA 2 - RISORSE UMANE **COLAIACOMO DAMIANO** in data **02/08/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2601 del 31/07/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale **DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA** In data **02/08/2019**